

TRIBUNALE DI COSENZA
E
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
(Ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 Agosto 2000, n. 274 –e artt.186 e 187 Codice della Strada e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 nonché dall'art.165 C.P.)

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 dl mese di Settembre nel palazzo di Giustizia di Cosenza;

TRA

Il Tribunale di Cosenza (Codice Fiscale 80007050786) nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato dal d.ssa Maria Luisa Mingrone, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità del Presidente del Tribunale, domiciliato per la carica nel palazzo del Tribunale di Cosenza sito in P.zza Fausto e Luigi Gullo -87100 Cosenza

E

Il Comune di San Marco Argentano (codice fiscale 00389920786) nel seguito indicato come Comune, rappresentato dal Sig. Antonio Artusi, in forza di delega conferita dal Sindaco in data 17/09/2019, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto nella sua qualità di Consigliere Comunale delegato dal Sindaco del Comune di San Marco Argentano domiciliato per la carica nella sede municipale sita in Via Roma – 87018 San Marco Argentano (CS).

PREMESSO

che a norma dell'art.54 del D. L.vo 22 agosto 2000, n.274, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che la pena del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art.54 del D.Lgs. 274/2000 è applicabile anche ai soggetti condannati per violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'effetto di alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti- cfr art.186, comma 9 bis, legge 29.07.2010 n.120, modifiche al Codice della Strada) che non abbiano provocato incidenti stradali;

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art.165 del Codice Penale il Giudice può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

che il Ministro della Giustizia con il predetto atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di San Marco Argentano con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 06/12/2018, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi e ha delegato il Sindaco alla stipula della convenzione in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo 22/08/2000 n.274.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

1. Il Comune di San Marco Argentano consente che a numero massimo di 2 (due) condannati, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 274/2000, degli artt.186 e 187 del Codice della Strada e dell'art.165 del Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di San Marco Argentano specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Giustizia 26/03/2001 (G.U. n.80 del 05/04/2001). "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lgs. 28/08/2000 n.274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo art.1.

Art.2

1. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art.3

1. Il Comune di San Marco Argentano individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) dell'art.1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26/03/2001, i seguenti soggetti incaricati i quali provvederanno secondo la propria competenza ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori;
2. Per le prestazioni di natura assistenziale a favore di anziani e portatori di Handicap, per quanto previsto dalla lettera a) per lo svolgimento delle sole attività amministrative dell'art.1 D.M. 26/03/2001, il Responsabile pro-tempore dell'area ai servizi alla persona;
3. Per quanto previsto dalle lettere b) e c) il Responsabile dell'area vigilanza;
4. Per quanto previsto dalla lettera d) dell'art.1 D.M. 26/03/2001 il Responsabile pro-tempore area LL.PP. e patrimonio;
5. Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art.1 D.M. 26/03/2001 il responsabile pro-tempore area amministrativa finanziaria per lo svolgimento attività amministrativa;

Art.4

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di San Marco Argentano si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art.5

1. E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
2. E' obbligatoria ed a carico del Comune di San Marco Argentano l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7


1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di San Marco Argentano.

Art.8


1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
3. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

Letto, firmato, sottoscritto.

Per il Tribunale di Cosenza
Il Presidente
D.ssa Maria Luisa Mingrone
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO
Dott. Piero Santese



Per il Comune di San Marco Argentano
Il Consigliere Delegato
Avv. Antonio Artusi



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
18.9.2019
IL DIRETTORE AMM.VO
D.ssa Maria Teresa Navigante

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto, agli atti e in pubblica aula sul
cont. d'arch. sul Trib. penale
Cosenza, li 18-9-2019
IL CAPO DELL'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Maria Luisa Mingrone